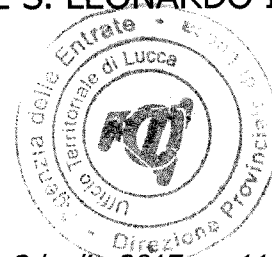


STATUTO DEL GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE S. LEONARDO IN TREPONZIO



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE SAN LEONARDO IN TREPONZIO ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di CAPANNORI in VIA DEL BORGO 17 - 55061 S.LEONARDO IN TREPONZIO (LU), con codice fiscale 80008580468 e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- Interventi e *prestazioni sanitarie*;
- *Prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Esecutivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

GRUPPO AUTONOMO
DONATORI DI SANGUE
San Leonardo in Treponzio

2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Comitato Esecutivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Comitato Esecutivo, nel libro degli associati.

Il Comitato Esecutivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Esecutivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere direttamente o per delega gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

GRUPPO AUTONOMO
DONATORI DI SANGUE
San Leonardo in Treponzio

2000年12月1日
 2000年12月1日
 2000年12月1日

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Comitato Esecutivo, il quale dovrà adottare una *apposita* deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- Il Comitato Esecutivo (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

Il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinata di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso consiglio direttivo con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria (donatori o sostenitori). In caso di parità tra due o più non eletti diverrà consigliere quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita o non disponibile il consiglio direttivo procederà all'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri alla prima riunione successiva. Se il consigliere vacante esercitava le funzioni di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere,

2011-12-15 10:00
D. C. 2011-12-15 10:00
011 001 10 000000

Segretario e Capogruppo il consiglio direttivo deve provvedere senza indugio ad assegnare, nel suo seno, le funzioni venute a mancare.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7 **(Assemblea degli aderenti)**

Nell'Assemblea degli aderenti hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi* nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea degli aderenti avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea degli aderenti si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea degli aderenti deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea degli aderenti ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *elegge e revoca i componenti del Comitato esecutivo*, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *elegge i componenti del Collegio dei Probiviri*;
- *approva il bilancio preventivo*;
- *approva il bilancio consuntivo*;
- *approva il Programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti del Comitato Esecutivo*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la maggioranza semplice dei presenti.

Lo *scioglimento dell'associazione* e la successiva destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione saranno deliberati dall'assemblea validamente costituita raggiunto il quorum del 60% degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno la maggioranza semplice dei votanti.

1. 1990年12月29日，全国人大常委会通过了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。

La liquidazione di tutti i beni mobili e immobili e l'estinzione delle obbligazioni in essere saranno curate dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario in carica. E' esclusa in ogni caso la ripartizione tra i soci del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità simili a quelle dell'associazione.

ART. 8 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato esecutivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli aderenti, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato esecutivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli aderenti o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i Bilanci preventivo e consuntivo annuali e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge e predisporlo all'approvazione della Assemblea degli aderenti;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli aderenti;
- ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli aderenti;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli aderenti, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- elegge il Presidente;
- nomina il vice Presidente;
- nomina il Segretario;
- nomina il Tesoriere;
- nomina il Capogruppo;

Il Comitato esecutivo è *formato* da un numero di 9 componenti, rappresentativi delle due categorie di aderenti nella misura di cinque donatori e quattro sostenitori, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per illimitati mandati. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Tutti gli esecutori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

1/20/2000 10:00 AM
1/20/2000 10:00 AM
1/20/2000 10:00 AM

Il Comitato esecutivo è validamente *costituito* quando è presente 2/3 dei componenti in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di 1/3.
Le *deliberazioni* del Consiglio esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli esecutori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo è *eletto* da quest'ultimo tra i propri componenti a maggioranza di voti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Comitato esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ART. 11 (Tesoriere)

Se il Comitato Esecutivo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di Ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di Marzo.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche/quote sociali)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

La quota associativa a carico degli aderenti soci sostenitori è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o della perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo novembre di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Tesoriere, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Comitato Esecutivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

Facendo richiesta scritta al Comitato esecutivo il quale deciderà forma e modo per eseguire la consultazione.

ART. 17 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

1. The first part of the paper
describes the general theory
of the subject.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

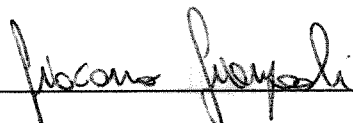
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto con decisione finale del Comitato esecutivo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

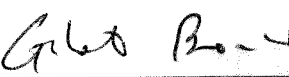
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

San Leonardo in Treponzio, li 10/10/2022

Giampaoli Giacomo 

Landi Roberto 

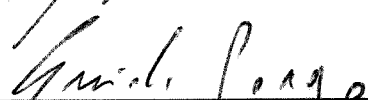
Mori Serena 

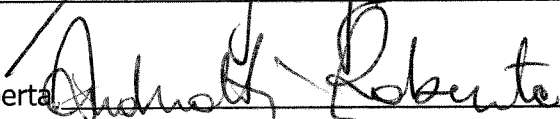
Boschi Gabriele 

Cortopassi Sonia 

Giampaoli Claudio 

Mori Sauro 

Sorgo Guido 

Andreotti Roberto 

GRUPPO AUTONOMO
DONATORI DI SANGUE
San Leonardo in Treponzio

Journal of Interpersonal Violence 26(10)
DOI: 10.1177/0886260511429422
© The Author(s) 2011

11. 2. 2.



GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE

San Leonardo in Treponzio

Riunione tra il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli aderenti per illustrare e approvare le modifiche allo Statuto del Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di S.Leonardo in Treponzio

S.Leonardo in Treponzio, 22/10/2022

Ordine del giorno:

- **Approvazione delle variazioni allo statuto ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117 del 3/07/2017 denominato "Codice del Terzo Settore" Articoli 6 e 7.**

Presenti:

Giampaoli Giacomo, Boschi Gabriele, Landi Roberto, Cortopassi Sonia, Andreotti Roberta, Mori Serena, Mori Sauro, Sorgo Guido e Giampaoli Claudio.

Assemblea degli aderenti

Assenti: nessuno

L'assemblea inizia alle ore 21:00 con la discussione dell'unico punto all'OdG.

Approvazione delle variazioni allo statuto ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117 del 3/07/2017 denominato "Codice del Terzo Settore" articoli 6 e 7.

Il presidente Giacomo Giampaoli da lettura e illustra il nuovo statuto, in particolare si sofferma sulle variazioni apportate (Art. 6 e 7).

Il nuovo statuto viene posto in votazione e approvato con votazione unanime da parte dell'Assemblea degli aderenti.

La riunione tra Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli aderenti termina alle ore 21:45.

IL SEGRETARIO

Gabriele Boschi

**GRUPPO AUTONOMO
DONATORI DI SANGUE**
San Leonardo in Treponzio

IL PRESIDENTE

Giacomo Giampaoli

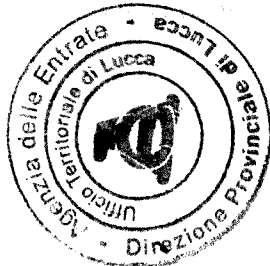
AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 20/4/2023

Al n. 104 serie 3



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Nanna Beatrice
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

UFFICIO TERRITORIALE DI LUCCA
SEZIONE DI RICESSIONE
CANTIERE DI LAVORI